



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE



## **“Sant’Alfonso M. de’ Liguori”**

VIA TRENTO, 21

84016 PAGANI (SA)

TEL/ FAX 081 5152108 - 919421

<http://www.icsantalfonso.gov.it/>

C.F. 94029530659

Cod. Mecc. SAIC8A5005

e-mail: [saic8a5005@istruzione.it](mailto:saic8a5005@istruzione.it)

posta certificata: [saic8a5005@pec.istruzione.it](mailto:saic8a5005@pec.istruzione.it)

# Regolamento per la disciplina di incarichi a esperti interni ed esterni

ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e del D.I. n. 129/2018

Approvato con delibera n. 11/2023 del Consiglio d’Istituto del 25/05/2023 e con delibera del Collegio Docenti n. 6 del 26/05/2023.

### **IL CONSIGLIO D’ISTITUTO**

**VISTO** l’art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

**VISTO** l’art. 43 comma 2 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;

**VISTO** l’art. 45 comma 2 del D.I. n. 129 del 2018 il quale prevede che al Consiglio di istituto spetta la deliberazione relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento da parte del dirigente scolastico dell’attività relativa ai contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

**VISTO** l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;

**VISTO** il Regolamento in materia di autonomia scolastica (D.P.R. 08/03/1999, n. 275);

**VISTA** la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell’11 marzo 2008;

### **APPROVA**

il seguente Regolamento ai sensi dell’art. 45 comma 2 del D.I. n. 129/2018, che costituisce parte integrante del Regolamento d’Istituto.

### **Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità e i criteri per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a esperti interno o esterni all’istituzione scolastica,



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

## **“Sant’Alfonso M. de’ Liguori”**

PAGANI (SA)



nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 43 del D.I. 129/2018.

Rientrano nella disciplina del presente Regolamento gli incarichi conferiti dall'Istituzione Scolastica a:

1. personale interno;
2. personale titolare presso altre Istituzioni Scolastiche;
3. personale esterno appartenente ad altre Pubbliche Amministrazioni;
4. personale esterno (privati).

### **Art. 2 Condizioni per la stipula dei contratti**

Dal 1° luglio 2019 è fatto divieto all'istituzione scolastica di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Fermo restando quanto sopra, per le specifiche esigenze descritte nelle premesse e nell'art. 1 del presente Regolamento, cui non può far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni deve essere verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica.

È fatto, quindi, divieto all'istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

### **Art. 3 Tipologie contrattuali**



Nel caso in cui l'Istituzione Scolastica, in presenza delle condizioni previste nel presente Regolamento, si avvalga di esperti estranei all'amministrazione, con gli stessi può stipulare contratti di collaborazione di lavoro autonomo che rispettino i requisiti dell'articolo 7, comma 6 del medesimo decreto legislativo.

Pertanto nel caso in cui l'istituzione scolastica, nella realizzazione dell'attività progettuale inserita nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa o per determinate attività anche obbligatorie per legge, si avvalga di esperti estranei all'amministrazione, con gli stessi può stipulare contratti di lavoro autonomo e più specificamente:

- contratti di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c. con esperti che effettuino prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione abitualmente esercitata
- contratti di prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 c.c. con lavoratori autonomi liberi professionisti di cui al comma 1 dell'art. 53 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e ssmmii)

#### **Art. 4 Individuazione delle professionalità**

1. Ai fini della selezione degli esperti sia interni che esterni si potrà procedere sia attraverso avviso pubblico, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica, che attraverso la richiesta di candidature.

2. Sarà possibile ricorrere alle prestazioni di un esperto esterno solo dopo aver accertato concretamente l'impossibilità di realizzare le attività programmate con personale in servizio interno alla scuola.

3. Sia nell'avviso che nelle lettere di invito dovranno essere indicati:

- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
- b) specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) modalità di valutazione di titoli ed esperienze professionali maturate;
- d) durata dell'incarico;
- e) modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
- f) tipologia contrattuale;
- g) compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione.



4. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte, le relative modalità di presentazione, ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione o di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- d) di non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso a suo carico;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

#### **Art. 5 Procedura comparativa**

1. Il Dirigente Scolastico procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermo restando i criteri generali di cui al presente articolo.

Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

- a) qualificazione professionale;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione;
- e) pregressa esperienza presso istituzioni scolastiche.

Per le collaborazioni di particolare impegno e rilevanza, la selezione potrà avvenire anche a seguito di colloqui, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell'assegnazione di un punteggio (da specificare nelle singole procedure di selezione) a ciascuna delle seguenti voci:



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
**“Sant’Alfonso M. de’ Liguori”**  
PAGANI (SA)



- a) possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli culturali (master, specializzazioni etc) afferenti la tipologia della attività da svolgere;
- b) esperienza di docenza universitaria nell'attività oggetto dell'incarico;
- c) esperienza di docenza nell'attività oggetto dell'incarico;
- d) esperienze lavorative nell'attività oggetto dell'incarico;
- e) pubblicazioni attinenti l'attività oggetto dell'incarico;
- f) precedenti esperienze in istituzioni scolastiche nell'attività oggetto dell'incarico;
- g) precedenti esperienze in altre amministrazioni pubbliche nell'attività oggetto dell'incarico.
- h) corsi di aggiornamento frequentati

I titoli e criteri sono considerati in base alle competenze richieste dal progetto e tenuto conto del profilo di ogni singolo esperto.

La tabella di valutazione dei titoli è redatta e allegata a ciascun avviso pubblico. In ragione dei progetti da realizzare possono essere assegnati punteggi diversi per ogni requisito per avvisi pubblici destinati a selezionare figure differenti.

I criteri sopra riportati sono indicativi e suscettibili di essere ampliati o ridotti. La mancanza di uno o più dei citati criteri non impedisce la presentazione dell’istanza.

A parità di punteggio la preferenza sarà attribuita ai candidati secondo uno dei seguenti criterio, le cui priorità andranno specificati nel bando stesso:

- maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali
- esperienze di collaborazione con valutazione positiva con scuole
- età anagrafica
- sorteggio.

#### **Art. 6 Esclusioni**

Sono esclusi dalle procedure comparative le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente, che si svolge in maniera del tutto autonoma e per la quali sia previsto un compenso onnicomprensivo non superiore a € 1.000,00 (cfr Circolare n. 2/2008 della Funzione Pubblica).

Il Dirigente Scolastico può conferire incarichi in via diretta, senza esperimento di procedure comparative, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità, quando ricorrono i seguenti presupposti:

- a) procedura concorsuale andata deserta;



- b) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, nei casi in cui l’amministrazione può dimostrare di avere necessità di prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità/conoscenze/qualificazioni dell'incaricato;
- c) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale; la particolare urgenza deve essere connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico.

### **Art. 7 Stipula del contratto**

Nei confronti dei candidati selezionati, il D.S. provvede alla stipula del contratto che deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e sottoscritto da entrambi i contraenti.

Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto:

- parti contraenti;
- oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- corrispettivo della prestazione, al lordo di oneri previdenziali e fiscali;
- modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- luogo e modalità di espletamento dell’attività;
- eventuale compito di vigilanza sugli alunni;
- possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora l’esperto non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando l’esperto stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Nocera Inferiore;
- informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

### **Art. 8 Durata del contratto e determinazione del compenso**

La durata del contratto è riferita di norma all’anno scolastico in cui viene stipulata. La durata può protrarsi oltre il limite dell’anno scolastico, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto in corso e per ritardi non imputabili al collaboratore.

Il compenso da attribuire, in riferimento alla disponibilità finanziaria del singolo progetto o della specifica assegnazione finanziaria, deve tenere conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto.



Il limite massimo dei compensi attribuibili agli esperti esterni per le prestazioni svolte è fissato come segue:

progetti didattici rivolti agli alunni	fino a un massimo di €/ora 35,00
progetti di formazione e aggiornamento rivolti al personale scolastico	fino a un massimo di €/ora 41,32 (elevabili a €/ora 51,65 per i docenti universitari) per attività di docenza
	fino a un massimo di €/ora 20,91 (elevabili a €/ora 25,82 per i docenti universitari) per l’assistenza tutoriale, il coordinamento dei lavori di gruppo o delle esercitazioni

Il compenso sopra indicato è al lordo di qualsiasi tributo e onere a carico dell’esperto. Non sono previsti rimborsi spese (es. spese di trasporto, vitto, alloggio, ecc.) e/o altri compensi oltre a quello sopra citato.

A seconda della tipologia di attività potrà anche essere previsto un compenso forfetario, ove più conveniente all’Amministrazione.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell’attività oggetto dell’incarico.

Sono fatte salve le specifiche disposizioni previste in tema di Piani Nazionali (PON), Regionali (POR) o Europei.

#### **Art. 9 Ricorso alle collaborazioni plurime**

Allorché l’istituzione scolastica abbia la necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel proprio corpo docente potrà ricorrere alla collaborazione di docenti di altre scuole statali ai sensi dell’art. 35 del CCNL 2007.

In queste ipotesi dovrà essere acquisita l’autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di titolarità.

#### **Art. 10 Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico**

Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Il dirigente competente verifica l’assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

## **“Sant’Alfonso M. de’ Liguori”**

PAGANI (SA)



### **Art. 11 Pubblicità ed efficacia**

Dell'avviso di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito istituzionale dell'amministrazione.

Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.

L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

### **Art. 12 Interventi di esperti a titolo gratuito**

In caso di partecipazione ad attività inerenti progetti deliberati dagli organi collegiali competenti di esperti le cui prestazioni vengono fornite a titolo gratuito, con gli stessi dovrà comunque essere formalizzato un incarico scritto in cui dovranno essere indicati – tra l'altro - le modalità della prestazione e gli obblighi delle parti.

Sebbene l'attività sia prestata a titolo gratuito, dovrà essere prevista la copertura assicurativa antinfortunistica e per la r.c. per la specifica responsabilità civile per la vigilanza sugli alunni.

### **Art. 13 Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni**

In caso di incarichi conferiti a dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 165 del 2001.

L'istituzione scolastica deve procedere alla comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni degli incarichi conferiti ad esperti esterni secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 53 comma 14 del D.L.vo n. 165 del 2001.

### **Art. 14 Controllo preventivo della Corte dei Conti**

L'efficacia dell'affidamento dell'incarico è soggetto, ai sensi dell'art. 3 lett. fbis) ed fter) della Legge n. 20 del 1994, al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

Sono esclusi dall'ambito del predetto controllo, fra gli incarichi oggetto del presente Regolamento, le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge e gli incarichi di docenza (cfr Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, Deliberazione n. 20/2009) nonché tutti gli incarichi aventi ad oggetto attività a tutti gli effetti strettamente connesse alla docenza (cfr Corte dei Conti - Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato - Delibera n. 16 del 15 settembre 2011).